

CIRCOLARE N. 34/2014

Pordenone, 3 dicembre 2014

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: MODIFICATO L'OBBLIGO DI GARANZIA PER I RIMBORSI IVA ANNUALI

I soggetti passivi di imposta che presentano una dichiarazione Iva a credito possono scegliere alternativamente la compensazione ovvero il rimborso dell'imposta qualora siano realizzati determinati requisiti.

In particolare per la richiesta di rimborso occorre che il soggetto presenti una delle seguenti fattispecie:

- aliquota media delle operazioni attive inferiore a quella degli acquisti;
- operazioni non imponibili superiori al 25% del totale delle operazioni effettuate;
- acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche;
- prevalenza di operazioni non soggette ad Iva;
- essere soggetti non residenti.

Nel caso invece di:

- cessazione dell'attività;
- presenza di un credito nelle dichiarazioni degli ultimi 3 anni;

il rimborso può essere richiesto indipendentemente dai requisiti di cui sopra.

Nell'ultimo caso qui esaminato, credito triennale, si può richiedere il rimborso del minor credito Iva risultante dalle dichiarazioni annuali relative al triennio.

Esiste poi anche un limite quantitativo, il rimborso del credito Iva può avvenire a condizione che il credito Iva sia superiore a 2.582,28 euro.

Il rimborso può essere eseguito con:

- procedura semplificata, ovvero dall'Agente della riscossione, per importi fino a 700.000 euro;
- procedura ordinaria, da parte del competente Ufficio, per gli importi eccedenti il predetto limite o in caso di cessazione dell'attività o assoggettamento a procedure concorsuali.

Secondo il vecchio dettato dell'art.38-bis d.P.R. n.633/72, per ottenere il rimborso del credito Iva annuale il contribuente soggetto passivo di imposta era obbligato a presentare apposita ed idonea garanzia. La garanzia non era necessaria per i rimborsi non superiori a 5.164,57 euro o anche per coloro che chiedevano a rimborso un importo non superiore al 10% del totale dei versamenti eseguiti sul conto fiscale nei due anni precedenti la data della richiesta.

Proprio su tale norma è intervenuto il decreto semplificazioni sostituendo all'art.38-bis una nuova versione che vede venir meno ogni riferimento alla presentazione di fidejussioni a corredo della richiesta di rimborso come invece era previsto nella precedente formulazione che legava la richiesta non solo alla presentazione della dichiarazione ma anche: *"contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, alla presentazione di una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero fideiussione rilasciata da un'azienda o istituto di credito, comprese le casse rurali e artigiane indicate nel primo comma dell'art.38 o da una impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità o mediante polizza fideiussoria rilasciata da un istituto o impresa di assicurazione."*

Il Legislatore poi specifica che per i rimborsi di ammontare superiore ai 15.000 euro sarà sufficiente la presentazione della dichiarazione o istanza da cui emerga il credito richiesto a rimborso con apposito visto di conformità o sottoscrizione alternativa di cui all'art.10, co.7 D.L. n.78/09.

Solo per alcuni specifici soggetti, specificati e riassunti di seguito, il rimborso, oltre tale somma, è eseguito solo dopo presentazione di apposita garanzia:

- soggetti passivi che esercitano un'attività d'impresa da meno di due anni diversi dalle imprese *start-up* innovative di cui all'art.25 D.L. n.179/12, convertito, con modificazioni, dalla L. n.221/12;
- soggetti passivi ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 1. al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 2. al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 3. all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
- soggetti passivi che presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Di fatto per i rimborsi iva si determina la seguente situazione:

rimborsi inferiori a 15.000 euro	nessuna garanzia	
rimborsi superiori a 15.000	soggetti normali	visto di conformità o firma alternativa
	soggetti a rischio	prestazione di apposita garanzia

Tale modifica avrà efficacia a partire dal 13 dicembre 2014.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.